



- Agli enti svizzeri di certificazione di prodotti biologici
- Alle autorità cantonali preposte all'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- Alle cerchie interessate

Berna, settembre 2020

Promemoria: Derrate alimentari biologiche immesse sfuse sul mercato

1 Considerazioni generali

Nel presente documento sono riassunte le principali informazioni sulle attività che sottostanno all'obbligo di certificazione e sulla designazione delle derrate alimentari biologiche immesse sfuse sul mercato. Le informazioni seguenti si basano su quanto sancito nell'ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)¹ e nell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica)².

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha pubblicato una lettera informativa concernente le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato³. Le disposizioni ivi contenute si applicano anche per le derrate alimentari biologiche.

Quanto riportato di seguito ha un carattere puramente indicativo. Se in un caso specifico sussistono dubbi sull'applicabilità di queste informazioni, occorre consultare le relative disposizioni legali ed eventualmente rivolgersi agli enti di certificazione responsabili oppure agli organi esecutivi cantonali.

2 Attività senza obbligo di certificazione

Secondo l'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, la designazione «biologico» può essere utilizzata soltanto se il rispetto delle esigenze richieste nella produzione, nella preparazione, nell'importazione, nell'esportazione, nell'immagazzinamento e nella commercializzazione delle derrate alimentari è stato certificato.

L'articolo 2 capoverso 5^{bis} dell'ordinanza sull'agricoltura biologica esclude diverse attività dall'obbligo di certificazione definito nel capoverso 5. Le seguenti disposizioni sono rilevanti per la vendita sfusa.

¹ RS 817.02

² RS 910.18

³ Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, Lettera informativa 2019/3: Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato: interpretazione e disposizioni informative.

Articolo 2 capoverso 5^{bis}

Non sottostanno all'obbligo di certificazione:

- a. la **preparazione** di prodotti ottenuti biologicamente nel luogo di vendita, sempre che nella stessa azienda non vengano preparati prodotti tradizionali paragonabili e i prodotti preparati vengano venduti al consumatore esclusivamente nel punto di vendita;
- ...
- c. **l'immagazzinamento e la commercializzazione** di prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita destinati esclusivamente alla Svizzera, qualora essi non subiscano una nuova preparazione prima di essere venduti al consumatore;
- ...
- e. **il porzionamento** davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse.

Secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, le imprese di commercializzazione e i detentori di magazzini devono prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente a tale ordinanza:

- ciò è garantito per i prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita. Vi è un basso rischio di infrazione contro le disposizioni per la produzione biologica, pertanto esse sono esenti dall'obbligo di certificazione definito all'articolo 2 capoverso 5^{bis} lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato in molti casi è possibile osservare le prescrizioni solo mediante un'identificazione individuale (p. es. con etichetta o marcatura laser).

Pertanto la commercializzazione di derrate alimentari biologiche immesse sfuse sul mercato è analoga a quella prevista per i prodotti imballati ed etichettati pronti per la vendita esenti dall'obbligo di certificazione, se si osservano le disposizioni citate sopra necessarie per identificare i prodotti e se l'unità di vendita interamente designata (incl. identificazione individuale) non subisce una nuova preparazione prima di essere venduta al consumatore.

3 Attività soggette all'obbligo di certificazione

Contrariamente a quanto descritto nel capitolo 2, tutte le attività riguardanti i prodotti della vendita sfusa che possono ostacolare l'identificabilità continua e il fatto di evitare qualsiasi confusione sono soggette all'obbligo di certificazione. Pertanto, è soggetta all'obbligo di certificazione in particolare la preparazione di prodotti ottenuti biologicamente nel luogo di vendita, sempre che nella stessa azienda vengano preparati prodotti tradizionali paragonabili (cfr. articolo 2 capoverso 5^{bis} lettera a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica).

Esempi:

- *L'olio d'oliva biologico viene travasato dall'imballaggio originale in un altro contenitore, nuovamente designato e offerto per la vendita sfusa accanto all'olio d'oliva convenzionale.*
- *Una cassetta di arance biologiche viene svuotata in un panierino, nuovamente designata e offerta per la vendita sfusa accanto alle arance convenzionali.*

In entrambi i casi è stata modificata l'etichettatura concernente il riferimento all'agricoltura biologica; secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica si tratta di un processo di preparazione che quindi è soggetto all'obbligo di certificazione.

Occorre tenere presente che le derrate alimentari biologiche porzionate, imballate ed etichettate direttamente in negozio e collocate sul bancone del self-service sottostanno all'obbligo di certificazione. Tuttavia, se il porzionamento di derrate alimentari offerte sfuse avviene davanti al cliente, si applica l'eccezione definita all'articolo 2 capoverso 5^{bis} lettera e.

4 Designazione nella vendita sfusa

La designazione di prodotti immessi sfusi sul mercato è disciplinata nell'ODerr (in particolare nell'art. 39) e nell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)⁴ (cfr. articolo 5) nonché nelle ordinanze verticali (p. es. l'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)⁵ contiene disposizioni speciali per la designazione del latte). In questo contesto l'USAV ha pubblicato anche la lettera informativa 2019/3.

Come accennato in precedenza, le disposizioni sulla commercializzazione e sull'immagazzinamento di prodotti biologici di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettera c e all'allegato 1 numero 8.6 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica si applicano anche per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato. Fin tanto che le aziende si occupano sia di prodotti biologici che non biologici, occorre garantire che le partite di merci siano chiaramente identificabili ed evitare che i prodotti vengano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato in molti casi è possibile osservare le prescrizioni solo mediante un'identificazione individuale (p. es. con etichetta o marcatura laser).

In virtù dell'allegato 1 numero 8.2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, anche per le derrate alimentari biologiche immesse sfuse sul mercato l'etichetta dell'unità di vendita deve indicare:

- a. il nome e l'indirizzo dell'azienda, del proprietario o del venditore del prodotto;
- b. la designazione del prodotto, accompagnata da un riferimento al metodo di produzione biologico;
- c. il numero di codice dell'ente di certificazione a cui è assoggettata l'azienda che ha svolto l'ultima operazione di preparazione;
- d. l'identificazione della partita o del lotto che permetta di mettere in relazione la partita o il lotto con i documenti contabili.

Queste informazioni possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio o al contenitore del prodotto.

⁴ RS 817.022.16

⁵ RS 817.022.108